

STATUTO SOCIALE

STATUTO

pagg 3 - 13

REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELLO STATUTO


pagg 14 - 32

ASSOCIAZIONE ITALIANA SOMMELIERS

costituita il 7 luglio 1965 e riconosciuta con D.P.R.

in data 6/4/1973 n.539

**Socio Fondatore e Membro di Worldwide Sommelier
Association**



20125 MILANO - Viale Monza, 9 - Tel. 02/2846237 - Fax 02/26112328

www.sommeliersonline.it - ais@sommeliersonline.it

STRALCIO DELLA:

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 15 settembre 1973

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 8540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Anno L. 21.000 - Semestrale L. 11.500 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di senate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Anno L. 14.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 99 - Fascicoli di senate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'intero

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 5; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Picciapetra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norma riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 aprile 1973, n. 539.

Riconoscimento della personalità giuridica della Associazione Italiana sommeliers (A.I.S.), con sede in Milano.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 aprile 1973, n. 539.

Riconoscimento della personalità giuridica della Associazione Italiana sommeliers (A.I.S.), con sede in Milano.

N. 539. Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'Associazione italiana sommeliers - A.I.S., con sede in Milano.

Visto, il Guardasigilli: ZUCARE

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1973

Atti di Governo, registro n. 259, foglio n. 103. - VALENTINI

STATUTO SOCIALE A.I.S.

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA

IL 6 SETTEMBRE 2010

ART. 1 - COSTITUZIONE

È costituita, con sede in Milano e con durata indeterminata, l'Associazione Italiana Sommeliers (A.I.S.).

ART. 2 - PERSONALITÀ GIURIDICA

Per quanto non previsto dallo statuto sociale, l'associazione sarà regolata dalle disposizioni del Codice Civile, nonché dalle altre leggi e regolamenti vigenti. L'associazione ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica con decreto del Presidente della Repubblica 6 Aprile 1973 Numero 539, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana numero 239 del 15 Settembre 1973.

ART. 3 - SCOPO SOCIALE

L'associazione non ha fini di lucro ed ha lo scopo primario di qualificare la figura e la professione del sommelier nonché di valorizzare la cultura del vino nell'ambito della ristorazione. Essa pertanto svolgerà ogni attività, di carattere culturale, didattico ed editoriale, per propagandare la conoscenza e il consumo dei vini e di altre bevande alcoliche e per valorizzare l'enogastronomia italiana in Italia e all'Estero, curando direttamente, e nelle opportune sedi, la preparazione professionale dei sommelier e del personale docente. L'associazione promuoverà inoltre, direttamente e/o in collaborazione con altre associazioni, Enti Pubblici e Privati, ogni iniziativa ritenuta utile e/o necessaria al raggiungimento dello scopo sociale. Promuoverà in sede legislativa l'introduzione della propria didattica nelle scuole di settore ed extra scolastiche, nonché il riconoscimento della figura professionale del sommelier.

ART. 4 - AUTONOMIA

L'associazione è autonoma e indipendente da qualsiasi potere ed organo sindacale o politico. Tramite i propri organi, studia e segue i problemi sindacali relativi all'attività professionale dei propri soci, formulando proposte e intervenendo presso i competenti organi legislativi per una sempre più efficace tutela dei diritti e degli interessi dei propri iscritti.

ART. 5 - CATEGORIE DEI SOCI

Possono essere iscritti all'associazione i cittadini Italiani e gli stranieri, residenti in Italia e all'estero.

L'associazione è costituita dalle seguenti categorie di soci, tutti soggetti alle norme statutarie e deontologiche:

A) Sommelier - Sommelier professionista:

è sommelier chi ha superato l'esame alla fine del percorso didattico A.I.S. È sommelier professionista il sommelier che opera prevalentemente nel campo del vino da almeno un anno nelle seguenti forme:

- 1°. titolare o lavoratore dipendente di esercizio aperto al pubblico in cui viene venduto, consigliato e/o servito il vino;
- 2°. lavoratore autonomo verso corrispettivo, senza vincoli di dipendenza da uno o più soggetti di cui al punto 1°;
- 3°. insegnante teorico e/o tecnico pratico di esercitazioni di sala e bar, nelle scuole alberghiere o negli istituti professionali alberghieri di stato, e nelle scuole regionali.

L'età minima è diciotto anni.

B) Aspirante Sommelier:

è chi ha iniziato, e non completato, il percorso didattico A.I.S. e chi condivide e intende sostenere gli scopi sociali, iscrivendosi all'associazione.

C) Sommelier Onorario:

è chi, per chiara fama, capacità ed esperienza, ha operato con successo nel settore vitivinicolo ed enogastronomico e chi, pur non operando in tale settore, si è reso particolarmente meritevole per l'opera svolta a favore dell'associazione. I sommelier onorari sono nominati dalla giunta esecutiva nazionale e sono esonerati dal versamento della quota sociale.

D) Sostenitore:

è la persona o l'Ente che, riconoscendo nelle finalità dell'associazione un motivo di promozione sociale, culturale ed educativo, connesso con il rispettivo campo di attività economica, corrisponde quote annuali, graduate in rapporto alle specifiche categorie di appartenenza, secondo i canoni fissati dal consiglio nazionale.

Il regolamento stabilisce le condizioni e le modalità per il riconoscimento delle qualifiche.

Tutti hanno diritto a partecipare alle assemblee. I sommelier ed i sommelier professionisti hanno diritto di voto; gli aspiranti sommelier hanno diritto di voto solamente nelle assemblee di bilan-

cio; i sommelier onorari e i sostenitori non hanno diritto di voto.

ART. 6 - ORGANI

Gli organi dell'Associazione sono i seguenti:

A) Assemblea.

L'assemblea è formata dagli associati appartenenti alle categorie di cui all'art. 5.

Hanno diritto di voto i sommelier (art. 5/A) in regola con il pagamento della quota sociale nei termini previsti dal regolamento.

Viene convocata, almeno una volta all'anno dalla giunta esecutiva nazionale, per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sulla rivista organo ufficiale dell'associazione o mediante pubblicazione sul sito ufficiale internet dell'Associazione, da effettuarsi almeno 45 giorni prima della data fissata per la riunione dell'assemblea in prima convocazione.

L'assemblea nomina il Presidente e il segretario.

Spetta all'assemblea:

- eleggere, ogni quattro anni, il consiglio nazionale;
- fornire le indicazioni per l'attuazione degli scopi sociali;
- approvare la relazione del Presidente dell'A.I.S.;
- modificare lo statuto, se convocata per tale scopo;
- stabilire i rimborsi forfettari per gli organi statutari.

L'assemblea sarà valida, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci mentre, in seconda convocazione, sarà valida qualunque sia il numero degli associati presenti aventi diritto al voto. Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice, tranne quelle relative alle modifiche statutarie, per le quali è richiesta una maggioranza qualificata (art. 9).

B) Consiglio Nazionale

Il consiglio nazionale:

- determina la politica associativa;
- indica le linee programmatiche dell'associazione;
- predispone il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- può modificare o annullare le decisioni della giunta esecutiva nazionale nella riunione immediatamente successiva all'adozione delle decisioni stesse;
- elegge il Presidente, scelto fra i sommelier professionisti, due vice Presidenti, di cui uno scelto fra i sommelier professionisti e l'altro fra i sommelier, nonché gli altri componenti di giunta;
- si esprime sulla eventuale mozione di sfiducia proposta sulle

decisioni della giunta che, in caso di approvazione, è obbligata a dimettersi;

- può presentare proposte di modifica dello statuto;
- stabilisce annualmente le quote sociali;
- emana e modifica il regolamento di attuazione del presente statuto, e il regolamento elettorale, su proposta della giunta;
- assolve a tutti gli altri compiti previsti dallo statuto.
- interviene e decide sulle questioni disciplinari, deontologiche e concorrenziali inerenti lo statuto e i rapporti associativi, sulla perdita della qualifica e l'espulsione dei soci, nonché sulla risoluzione di divergenze e controversie di qualsiasi natura, ai sensi degli art. 12, 13, 19 e 20, e con la procedura indicata all'art. 19.

Il consiglio nazionale è composto dai Presidenti delle associazioni regionali e da dodici componenti eletti ogni quattro anni dall'assemblea degli associati, otto dei quali scelti tra i sommelier professionisti e quattro scelti tra i sommelier. La categoria di appartenenza dei consiglieri eletti viene determinata al momento dell'elezione e gli eletti rimangono in carica fino alla fine del mandato, anche in caso di variazione della qualifica, nell'ambito delle categorie di cui all'art. 5. In caso di sostituzione di un Presidente regionale, il nuovo eletto sostituirà il precedente quale componente di diritto. La candidatura a consigliere nazionale è incompatibile con la carica di Presidente regionale. Il consiglio nazionale si riunisce in via ordinaria almeno due volte all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne abbia ricevuto richiesta da almeno la metà dei consiglieri. Se un componente del consiglio nazionale eletto dall'assemblea, per qualsiasi motivo, viene a mancare, subentra al suo posto il primo dei non eletti della stessa categoria. Il consiglio nazionale dovrà essere convocato almeno venti giorni prima della relativa seduta con lettera, e-mail, fax, o altro mezzo equivalente, purché ne sia certa l'avvenuta ricezione. In caso di urgenza il termine di convocazione può essere ridotto a tre giorni. Il consiglio nazionale è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, in via gradata, dal vice Presidente sommelier professionista, dal vice Presidente sommelier, dal consigliere più anziano. Per la validità delle delibere del consiglio nazionale occorrerà la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo le eccezioni contemplate nel presente statuto.

In caso di parità avrà prevalenza il voto del Presidente.

All'inizio della riunione, il consiglio nomina un segretario che redige il verbale. Il verbale verrà inviato a tutti i componenti del consiglio, che potranno impugnarlo entro 30 giorni dal ricevimento, ai sensi dell'art. 23 C.C. Il consiglio nazionale, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, può nominare Presidenti onorari dell'A.I.S. scelti fra le persone che, avendo già rivestito la carica di Presidente, meritino tale riconoscimento per la loro attività a favore dell'A.I.S. Con la stessa maggioranza può revocarne la qualifica.

I Presidenti onorari partecipano alle riunioni del consiglio nazionale senza diritto di voto.

C) Giunta Esecutiva Nazionale.

La giunta esecutiva nazionale (G.E.N.) ha i poteri decisionali e operativi del consiglio nazionale, salvo quelli riservati per statuto al consiglio. Il consiglio nazionale, dopo le elezioni, provvede a nominare la giunta esecutiva nazionale scegliendone i componenti tra i consiglieri eletti dall'assemblea.

La G.E.N. è costituita da nove componenti:

- Il Presidente, che assume anche la presidenza dell'A.I.S., scelto fra i Sommelier professionisti, rieleggibile consecutivamente per una sola volta;
- un vice Presidente, scelto fra i sommelier professionisti;
- un vice Presidente scelto fra i sommelier;
- altri sei componenti, quattro dei quali sommelier professionisti e due sommelier, ai quali il Presidente affiderà gli incarichi che riterrà opportuni, nell'ambito dei propri poteri statutari.

D) Presidente.

Rappresenta legalmente l'associazione nei rapporti, attivi e passivi, con terzi, nonché in giudizio. In caso di suo impedimento, è sostituito dal vice-Presidente sommelier professionista o, in via gradata, dal vice Presidente sommelier.

E) Collegio dei Revisori dei Conti.

Partecipa alle riunioni del consiglio nazionale e della giunta esecutiva nazionale.

Viene chiamato a esprimere parere sul bilancio consuntivo ed esercita il potere di vigilanza, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia. Il collegio dei revisori dei conti viene eletto ogni quattro anni dall'assemblea ed è composto da tre membri scelti nella categoria dei sommelier.

A completamento e integrazione degli organi sociali, la giunta esecutiva nazionale può nominare una o più commissioni di lavoro

ro, ove ne ravvisi la necessità e l'opportunità. Parimenti, il Presidente dell'A.I.S. può costituire un comitato di presidenza, con funzioni consultive, composto da non più di tre consiglieri nazionali. Considerato il conflitto d'interessi, non possono accedere alle cariche sociali i produttori, gli imbottiglieri, gli agenti di commercio del vino e di prodotti alcolici, pur mantenendo il diritto di voto.

ART. 7 - ASSOCIAZIONI REGIONALI ITALIANE

L'associazione Italiana Sommeliers opera sul territorio nazionale per mezzo di associazioni regionali costituite in conformità ai principi stabiliti dallo statuto e dal regolamento di applicazione e secondo le direttive del consiglio nazionale. Lo statuto delle associazioni regionali dovrà essere uniformato al modello deliberato dalla G.E.N. Detto modello non è modificabile nelle sue parti essenziali. Potrà essere modificato e integrato, a livello locale, solo con il consenso della giunta esecutiva nazionale. Gli statuti regionali entrano in vigore solo dopo l'approvazione, preventiva, e in ratifica, da parte della giunta esecutiva nazionale. L'ambito territoriale di ciascuna associazione regionale coincide, di norma, con la regione, salvo diversa determinazione del consiglio nazionale.

Il socio che aderisce all'Associazione Italiana Sommeliers è automaticamente iscritto all'associazione regionale. L'espulsione dall'A.I.S. comporta l'espulsione anche dall'associazione regionale.

L'associazione regionale non può avere un numero di soci inferiore a quello stabilito dal regolamento. Il Presidente regionale eletto tra i sommelier professionisti è garante della politica dell'associazione Italiana Sommeliers sul suo territorio, cura e controlla la gestione amministrativa dell'associazione regionale. L'associazione regionale opera attraverso delegazioni che, di regola, corrispondono al territorio di una provincia, ciascuna delle quali è guidata da un delegato. Il regolamento disciplina l'istituzione e la gestione delle associazioni regionali e delle delegazioni. Le associazioni regionali sono soggette alle direttive e al controllo degli organi nazionali. Le cariche nelle associazioni regionali hanno la stessa durata delle cariche nazionali e devono essere rinnovate almeno trenta giorni prima del rinnovo delle cariche nazionali.

ART. 8 - ASSOCIAZIONI LOCALI ESTERE

L'associazione Italiana Sommeliers promuove la costituzione di

associazioni locali estere per gli italiani residenti all'estero e per gli stranieri che abbiano frequentato, o frequentino i corsi A.I.S. nei loro paesi.

L'ambito territoriale di ciascuna associazione locale estera coincide, di norma, con una Nazione, salvo diversa determinazione del consiglio nazionale. Le associazioni dovranno uniformarsi a tutti i principi stabiliti dal presente statuto e dal regolamento di applicazione, compatibilmente con la legislazione del loro paese.

ART. 9 - MODIFICHE STATUTARIE

Le proposte di modifica dello statuto sociale possono essere presentate dal consiglio nazionale o da almeno un terzo dei sommelier (art. 5/A). In tal caso il consiglio nazionale dovrà convocare un'assemblea nella sede e luogo che riterrà più opportuno, entro sei mesi dalla presentazione delle proposte di modifica dello statuto. Per modificare lo statuto occorrerà, in prima convocazione, la presenza e il voto favorevole di almeno due terzi dei soci aventi diritto al voto, mentre in seconda convocazione occorrerà il voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti, aventi diritto al voto.

ART. 10 - DELEGHE

Nelle assemblee e nelle riunioni degli organi sociali non sono ammesse deleghe.

ART. 11 - BILANCI E QUOTE SOCIALI

La quota sociale viene fissata ogni anno dal consiglio nazionale. I bilanci preventivo e consuntivo vengono approvati ogni anno dall'assemblea dei soci (Art.5/A,5/B), in regola con il pagamento della quota sociale. Ciascun esercizio sociale ha durata annuale coincidente con l'anno solare. I progetti dei bilanci elaborati dalla giunta esecutiva nazionale e predisposti dal consiglio nazionale, vengono messi a disposizione con i relativi allegati ai soci aventi diritto al voto entro quindici giorni precedenti l'assemblea, presso la sede nazionale e presso le sedi territoriali. L'assemblea per l'approvazione del bilancio dovrà essere convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Le decisioni dell'assemblea vengono prese, in prima convocazione, con la maggioranza degli aventi diritto e, in seconda convocazione, con la maggioranza degli intervenuti.

ART. 12 - PERDITA DELLA QUALIFICA

La qualifica di socio si perde per morte, dimissioni, perdita dei diritti civili, mancato pagamento della quota sociale.

Può essere inoltre determinata dal Consiglio Nazionale, per qualunque altra azione od omissione che leda la dignità e il prestigio sia del singolo socio, sia dell'associazione.

Qualora un socio perda i requisiti necessari per l'iscrizione ad una delle categorie di cui all'art. 5, e possieda quelli di appartenenza a una delle altre categorie, può optare per il passaggio a quest'ultima.

ART. 13 - GIUDIZIO DISCIPLINARE

Qualora il socio incorra in una delle mancanze di cui al precedente articolo di competenza del Consiglio Nazionale, fatta eccezione per il mancato pagamento della quota sociale, e/o altra violazione dello statuto e del regolamento, sarà sottoposto dallo stesso a giudizio disciplinare, sentendo l'interessato, dando corso alla necessaria istruttoria e decidendo, a maggioranza, nel minor tempo possibile. Nel caso in cui ritenesse palesemente infondata la denuncia, potrà procedere - anche d'ufficio - a giudizio disciplinare nei confronti dei denunzianti.

Le sanzioni disciplinari applicabili sono:

- 1) ammonizione, cioè richiamo sulla mancanza commessa e ingiunzione a non più ricadervi;
- 2) pena pecuniaria, da due a venti volte la quota sociale da pagarsi a favore dell'associazione;
- 3) sospensione dall'esercizio della professione di sommelier per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno;
- 4) espulsione dall'associazione; in tal caso il socio non avrà diritto al rimborso della quota sociale e dovrà restituire le insegne. I giudizi disciplinari saranno pubblicati sull'organo ufficiale di stampa dell'associazione.

ART. 14 - CARICHE SOCIALI-ASSUNZIONE DI PERSONALE

Ogni carica sociale è un mandato, non retribuito, con obbligo di adempierlo. La G.E.N. può disporre rimborsi spese per attività svolte a favore dell'associazione. Per tutti i componenti degli organi statutari sono previsti rimborsi delle spese di viaggio documentate, comprese le indennità chilometriche, nonché le spese non documentabili, entro un limite forfettario fissato annual-

mente dall'assemblea. L'associazione può assumere personale, secondo le esigenze, rispettando le normative vigenti. In caso d'assunzione, i soci appartenenti alla categoria sommelier (art. 5/A) decadranno immediatamente da qualsiasi carica sociale.

ART. 15 - ENTE DI SVILUPPO ATTIVITÀ ASSOCIATIVE

L'associazione Italiana sommeliers potrà promuovere un ente di sviluppo delle attività associative sotto la forma di società cooperativa a r.l., o associazione, o altra persona giuridica, alle condizioni che riterrà più opportune, il cui statuto dovrà avere l'approvazione del consiglio nazionale.

ART. 16 - DISTRIBUZIONE UTILI

Gli utili, gli avanzi, i fondi, le riserve, il capitale dell'associazione non possono essere distribuiti agli associati, sotto forma di dividendi o altro, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposti a norme di legge.

ART. 17 - VOTAZIONI NELLE DELIBERE

I soci e componenti degli organi associativi non possono partecipare alle votazioni delle delibere che li riguardano.

ART. 18 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria con le maggioranze di due terzi degli aventi diritto al voto, in prima convocazione, e dei due terzi dei presenti aventi diritto al voto, in seconda convocazione. Eventuali avanzi di liquidazione saranno devoluti a Enti o Istituzioni aventi finalità analoghe a quelle dell'A.I.S. o per fini di pubblica utilità.

ART. 19 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA - FORMAZIONE DELLE DECISIONI

Sono devolute al Consiglio Nazionale le controversie di qualsiasi natura, nessuna esclusa, tra gli associati, tra gli associati e l'associazione, tra gli associati e gli organi associativi, tra gli organi associativi, che dovessero sorgere per ragioni inerenti gli scopi e il funzionamento dell'A.I.S., o per motivi connessi.

Il Consiglio Nazionale potrà attribuire il potere di esaminare la diatriba:

1. ad un organo composto di tre persone che dovranno dichiarare la loro piena disponibilità e non essere in conflitto di inte-

ressi con le parti in causa; esse potranno essere scelte tra i Consiglieri o altre persone soci o non soci, anche esterne, ritenute competenti a dirimere la questione.

2. alla Giunta Esecutiva Nazionale con facoltà anche per questa di delegare secondo la procedura di cui al punto 1.

Il ricorso deve essere presentato alla segreteria della sede centrale dell'A.I.S. entro il termine perentorio, a pena di decadenza, di giorni 30 dalla delibera o dall'evento impugnato, o dalla loro conoscenza formale.

Il ricorso deve contenere una precisa domanda e una chiara esposizione dei fatti, accompagnata dalla documentazione disponibile. L'organo preposto svolgerà un'istruttoria nel più breve tempo possibile, sentendo o meno le parti ma comunque con garanzia del principio del contraddittorio; avrà accesso a tutti i documenti esistenti in A.I.S. inerenti la materia del contendere; dovrà pronunciarsi entro 120 giorni dalla data del ricevimento del ricorso salvo proroga che potrà essere concessa dal Consiglio Nazionale per validi motivi ed a suo insindacabile giudizio.

Le spese vive del procedimento potranno essere poste a carico delle parti in causa secondo criterio di equità.

Le decisioni dell'Organo preposto saranno fatte proprie dal Consiglio Nazionale, sono vincolanti fra le parti, irrisolvibili e inappellabili.

Sono fatte salve comunque tutte le norme di legge in materia.

ART. 20 - ATTIVITÀ VIETATE

Gli associati A.I.S. si impegnano a non esercitare attività in contrasto o in concorrenza con quelle dell'associazione.

L'associato che incorra in tali mancanze verrà, su segnalazione, deferito al Consiglio Nazionale, il quale deciderà ai sensi degli art. 13 e 19 dello statuto.

E' fatto divieto agli associati di utilizzare il marchio A.I.S. senza la preventiva autorizzazione della G.E.N.

ART. 21 - ENTRATA IN VIGORE

Statuto e Regolamenti entrano in vigore al momento stesso della loro approvazione da parte degli organi a ciò preposti.

REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELLO STATUTO

MODIFICHE APPROVATE DAL CONSIGLIO NAZIONALE in data 16.10.08

Art. 1 - DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA

Ogni iniziativa di promozione dell'Associazione Italiana Sommeliers (A.I.S.) deve essere approvata dalla giunta esecutiva nazionale (G.E.N.) o dal consiglio direttivo dell'associazione regionale, che ne è responsabile nei confronti della G.E.N. alla quale deve essere data immediata comunicazione dell'iniziativa stessa.

Art. 2 - INTERVENTO SUL PIANO DIDATTICO E SINDACALE

L'A.I.S. si impegnerà affinché la figura ed il ruolo del sommelier diventino materia d'insegnamento in ogni ordine di scuola operante nel campo alberghiero della ristorazione. S'impegnerà, inoltre, nelle sedi più opportune, affinché la qualifica di *sommelier* acquisti il dovuto rilievo nella contrattazione collettiva del lavoro dipendente per le categorie: alberghi, ristoranti e altri pubblici esercizi, così come previsto dallo statuto.

A tale proposito, curerà che il riconoscimento della qualifica di *sommelier* a livello contrattuale sia conferito unicamente a chi abbia conseguito il titolo di *sommelier* rilasciato dall'A.I.S.

Art. 3 - ATTIVITA' PREVALENTE (art. 5)

Per attività prevalente s'intende l'occupazione professionale più rilevante per il sommelier che la esercita, non inferiore in termini temporali agli orari previsti dalle normative vigenti relative alla sua categoria professionale.

La verifica della sussistenza dei requisiti è rimessa alla G.E.N.

Art. 4 - SOMMELIER PROFESSIONISTI E SOMMELIER **(art. 5/A)**

A) I sommelier corrispondono la quota sociale fissata dal consiglio nazionale. Partecipano alle assemblee con diritto di voto. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.

B) I sommelier professionisti sono tenuti a comprovare l'esistenza delle condizioni per l'iscrizione alla categoria suddetta mediante la presentazione alla G.E.N. di almeno uno fra i documenti sotto elencati, rilasciato in data non anteriore ai tre mesi:

- 1) visura camerale;
- 2) dichiarazione del datore di lavoro attestante le mansioni svolte, accompagnata dalla fotocopia del libro matricola, limitatamente ai dati relativi al socio, o fotocopia dell'ultima busta paga. In questo caso potranno essere oscurati i dati relativi agli importi;
- 3) nel caso d'esercizio dell'attività quale lavoratore autonomo, copia del certificato d'attribuzione della partita IVA e dichiarazione del soggetto o dei soggetti titolari dell'esercizio aperto al pubblico attestante il tipo e le modalità della collaborazione prestata;
- 4) certificato di servizio dell'istituto scolastico presso il quale viene svolta la specifica attività di insegnante.

La G.E.N. potrà comunque richiedere la documentazione che riterrà necessaria.

In caso di svolgimento di più attività, l'attività prevalente va individuata nell'occupazione professionale più rilevante ai sensi dell'art.3 del presente regolamento.

Art. 5 - ASPIRANTI SOMMELIER

Per partecipare ai corsi di qualificazione professionale, gli aspiranti sommelier sottoscriveranno una domanda nella quale sarà precisato che al completamento del ciclo didattico ed al superamento dell'esame finale spetterà loro automaticamente la qualifica di *sommelier* nel settore di appartenenza.

Gli aspiranti sommelier versano sin dall'inizio della loro partecipazione ai corsi una somma a sostegno dell'A.I.S. e a parziale rimborso delle spese vive del materiale editoriale che riceveranno. Tale somma verrà determinata annualmente dal consiglio nazionale. Gli aspiranti sommelier non hanno diritto di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Partecipano con diritto di voto all'assemblea di bilancio.

Art. 6 - DESIGNAZIONE DEI SOMMELIER ONORARI

La designazione dei sommelier onorari può avvenire su segnalazione del Presidente dell'A.I.S., di uno o più componenti della G.E.N., dei Presidenti delle associazioni regionali.

Data l'importanza e la particolarità di questo riconoscimento è necessario che, nella nomina a sommelier onorario, si tenga presente, al di là e al di sopra dei motivi di particolare rilevanza locale, la necessità che tale riconoscimento venga attribuito a persona che, nello svolgimento della propria attività, abbia una particolare, riconosciuta importanza per i fini politico - associativi dell'A.I.S.

I sommelier onorari possono partecipare a tutte le manifestazioni associative, alle stesse condizioni offerte agli associati A.I.S..

I sommelier onorari sono soggetti alle norme deontologiche dell'A.I.S.

Art. 7 - ANNUARIO

L'annuario dei sommelier professionisti e dei sommelier, distinto per categoria, verrà tenuto e aggiornato a cura della segreteria nazionale e inviato ai Presidenti delle associazioni regionali, che ne facciano richiesta.

Art. 8 - ELEZIONI DEGLI ORGANI SOCIALI NAZIONALI

Le elezioni avverranno presso le sedi delle singole associazioni regionali, o in altra sede idonea scelta dal consiglio direttivo dell'associazione regionale, secondo le norme stabilite dal regolamento elettorale, da intendersi qui integralmente riportato.

Art. 9 - PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE E VOTO (art. 6/A)

Per esercitare il diritto di voto in assemblea, è necessario essere in regola con il pagamento della quota sociale nel termine del 30 Aprile.

Art. 10 - CONSIGLIO NAZIONALE

La prima riunione del consiglio nazionale, dopo la sua elezione, viene convocata e presieduta dal consigliere eletto più anziano di età entro il termine di 30 giorni dalla data delle elezioni.

Art. 11 - GIUNTA ESECUTIVA NAZIONALE

La prima riunione della giunta esecutiva nazionale viene convocata dal Presidente entro 30 giorni dalle elezioni della giunta stessa.

Qualora venisse a mancare un componente della giunta esecutiva nazionale, il sostituto verrà eletto nella prima riunione del consiglio nazionale, che potrà essere appositamente convocato.

Art. 12 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

I revisori dei conti devono essere eletti fra i sommelier iscritti al registro dei revisori contabili.

Nella prima riunione successiva alla sua elezione, il collegio dei revisori dei conti, convocato dal componente più anziano di età, elegge il Presidente il quale avrà il compito di convocare il collegio ogni qual volta lo riterrà opportuno e comunque almeno tre volte all'anno.

Spetta al collegio dei revisori dei conti:

- controllare l'esattezza e la correttezza delle scritture contabili rispetto alle norme di legge, allo statuto e alle deliberazioni degli organi direttivi competenti;
- verificare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà dell'A.I.S.;
- controllare il rispetto dei termini di versamento delle ritenute d'acconto operate ai dipendenti e ai lavoratori autonomi, il rispetto dei termini di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e delle imposte, il rispetto dei termini di presentazione delle denunce, le dichiarazioni fiscali.

I Revisori dei Conti hanno diritto, sia collegialmente che singolarmente, di esaminare qualsiasi documento amministrativo-contabile, relativo alla gestione finanziaria dell'A.I.S. al fine di trarre gli elementi di giudizio circa la regolarità delle operazioni eseguite. Degli accertamenti effettuati redigono un verbale nell'apposito registro: il verbale dovrà essere portato a conoscenza della G.E.N. e del consiglio nazionale. Il collegio dei revisori dei conti procede collegialmente all'esame del bilancio consuntivo dell'A.I.S. entro 15 giorni dalla data di trasmissione e redige una relazione nella quale ciascun revisore ha diritto di far inserire le proprie osservazioni personali, anche se non condivise dagli altri.

La relazione deve essere sottoscritta da tutti i revisori che hanno proceduto al predetto esame: in caso di rifiuto di un componente ad apporre la propria firma, se ne dovrà fare menzione nella relazione indicando i motivi che hanno determinato tale decisione.

I revisori dei conti partecipano di diritto alle riunioni del consiglio nazionale e della G.E.N.

Può essere loro richiesto dalla G.E.N. il controllo dei conti delle associazioni regionali.

Art. 13 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il collegio dei probiviri è convocato, entro un mese dalla sua elezione, dal componente più anziano, per eleggere nel suo ambito il Presidente, il quale convoca il collegio ogni qualvolta ne ravvisi la necessità.

Il ricorso al collegio dei probiviri deve essere presentato alla segreteria della sede centrale dell'AIS, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla conoscenza formale dell'evento o della circostanza che si vuole portare all'esame del collegio, a pena di decadenza.

La segreteria della sede centrale dell'AIS lo registrerà in un apposito registro, attribuendo un numero di protocollo, indicando il/i ricorrente/i ed il motivo del ricorso e lo trasmetterà prontamente al Presidente del collegio dei probiviri.

Il collegio dei probiviri svolgerà l'istruttoria che riterrà opportuna, sentendo le parti con garanzia del principio del contraddittorio e con facoltà di accesso a tutti i documenti esistenti in AIS.

Il collegio dovrà pronunciare la propria decisione entro 120 giorni dalla richiesta di intervento, salvo proroga motivata.

Qualora il ricorso si presenti manifestamente infondato, il/i ricorrente/i saranno condannati al pagamento delle spese, ivi comprese quelle relative alle riunioni del collegio.

Il collegio dei probiviri non potrà giudicare per più di una volta sullo stesso oggetto tra le stesse parti.

Art. 14 - COMMISSIONI DI LAVORO

Entro un mese dalla sua elezione, la G.E.N. dovrà riunirsi, ai sensi dell'art. 6 dello statuto, e nominare le commissioni di lavoro che ritiene necessarie.

Le commissioni di lavoro sono composte di regola da tre componenti, scelti tra gli associati, coordinate da un componente di G.E.N. in qualità di responsabile.

Il Presidente dell'A.I.S. ha comunque il controllo e la direttiva su tutte le commissioni di lavoro. Partecipa di diritto alle riunioni delle commissioni stesse.

Le commissioni decadono con il decadere della giunta che le ha costituite.

Il responsabile della commissione di lavoro, in caso di suo impedimento, tale da non consentire lo svolgimento rapido e continuativo dei lavori della commissione, potrà nominare in via temporanea un suo sostituto, non necessariamente componente di G.E.N.

In caso di revoca o dimissioni del responsabile, i componenti della commissione di lavoro non decadranno, salvo espressa disposizione da parte della G.E.N.

All'inizio della sua attività, così come all'inizio d'ogni anno, il responsabile di ciascuna commissione di lavoro sottoporrà all'approvazione della G.E.N. il programma di lavoro annuale e un preventivo di spese. Nell'ambito di quanto approvato, la commissione svolgerà la sua attività in maniera autonoma, mettendo in essere ogni iniziativa ritenuta opportuna, con l'unico obbligo di riferire alla G.E.N. il risultato finale.

In caso di necessità il Presidente, la G.E.N. o il consiglio nazionale sottoporranno alla commissione di lavoro competente quesiti specifici o affideranno compiti particolari.

In tal caso la commissione di lavoro svolgerà quanto necessario riferendo l'esito nel più breve tempo possibile.

Le commissioni si riuniscono in via ordinaria in base al programma di lavoro annualmente presentato, o in via straordinaria qualora il responsabile lo ritenga opportuno o su richiesta della G.E.N. o del consiglio nazionale. Le convocazioni vengono inviate con un preavviso di almeno sette giorni, ridotti a tre in caso di urgenza.

Le commissioni di lavoro hanno funzioni di:

- esprimersi sulla corretta interpretazione dello statuto, del regolamento, del codice deontologico e provvederne alla revisione;
- esprimere pareri su richiesta della G.E.N. o del consiglio nazionale;
- coordinare gli affari generali dell'A.I.S., tra cui i rapporti con la rivista associativa e le altre pubblicazioni del settore;
- organizzare le manifestazioni nazionali, in occasione delle quali ci si potrà avvalere della collaborazione del Presidente dell'associazione regionale ospitante e dei suoi collaboratori;
- effettuare ricerche e studi di ottimizzazione su eventuali modifiche, aggiornamenti, innovazioni da apportare alle insegne, ai marchi, all'immagine dell'A.I.S.;
- curare la didattica, organizzando e regolamentando i corsi di qualificazione professionale e la formazione dei docenti, i libri

di testo e pubblicazioni varie di carattere didattico, mantenere rapporti con istituti scolastici ed Enti culturali, organizzare e regolamentare dei concorsi;

- curare i rapporti con gli Enti istituzionali;
- curare rapporti con le singole associazioni regionali, con possibilità di effettuare ricerche e sondaggi presso le stesse e di intervenire al fine di individuare gli eventuali problemi, con la finalità di ottimizzare e armonizzare le loro attività.

Art. 15 - PRESIDENZA

Il Presidente dell'A.I.S. ha la rappresentanza anche giudiziale dell'associazione; stipula i contratti per conto dell'associazione, previa deliberazione della G.E.N., cura l'unità di indirizzo dell'attività associativa; provvede alla firma dei mandati di pagamento in base alle delibere della G.E.N. e del consiglio nazionale.

Può disporre, con propria delibera, spese correnti di importi non superiori all'uno per mille delle entrate risultanti nel bilancio dell'anno precedente.

Tali spese dovranno essere ratificate dalla G.E.N. nella riunione immediatamente successiva.

Art. 16 - VICEPRESIDENZA

In caso di assenza o impedimento del Presidente, lo stesso sarà sostituito dal vice Presidente appartenente alla categoria dei sommelier professionisti; in caso di assenza o impedimento anche di questi, dal vice Presidente appartenente alla categoria dei sommelier.

In caso di sostituzione, il vice Presidente disimpegna tutte le funzioni del Presidente, con le stesse responsabilità.

Art. 17 - SEGRETERIA NAZIONALE

a) Segreteria nazionale

Le mansioni di segreteria dell'A.I.S. vengono espletate, su delibera della G.E.N., da dipendenti dell'associazione. Su proposta del Presidente, la G.E.N. definisce il ruolo e il compito di ogni singolo dipendente, verificandone periodicamente l'idoneità e la rispondenza alle mansioni affidate.

b) Segreteria di presidenza

Su proposta del Presidente, la G.E.N. nomina un dipendente segretario della presidenza. Oltre ai rapporti con il Presidente, assicura la regolare tenuta dei verbali delle assemblee e delle

riunioni del consiglio nazionale e della G.E.N., dei registri delle delibere adottate dai suddetti organi sociali.

Gli uffici della segreteria nazionale sono presso la sede sociale dell'A.I.S.

Art. 18 - VERBALIZZAZIONE RIUNIONI ORGANI SOCIALI

I verbali delle riunioni degli organi sociali devono contenere in breve le notizie di quanto si è svolto nella seduta: il giorno, il mese e l'anno, l'ora di inizio e fine dei lavori, se trattasi di prima o di seconda convocazione dell'assemblea; l'ordine del giorno dei lavori, l'indicazione dei componenti degli organi sociali presenti e di quelli assenti nelle relative riunioni; la menzione dell'eventuale relatore o presentatore dell'argomento posto in discussione e, in breve, il contenuto della relazione, l'indicazione degli interventi, il riassunto delle discussioni svoltesi, le delibere adottate, l'ora e l'esito delle votazioni (unanimità o maggioranza), con l'indicazione nominativa dei dissenzienti.

In caso di parità, il voto del Presidente ha doppia validità.

Le riunioni del consiglio nazionale, della G.E.N. e dell'assemblea saranno registrate, con obbligo di conservazione delle relative registrazioni per cinque anni.

Art. 19 - DELIBERE ORGANI SOCIALI NAZIONALI E DELLE ASSOCIAZIONI REGIONALI

Le decisioni degli organi sociali sono valide unicamente se formalizzate in delibere da trascriversi sugli appositi registri dell'assemblea, del consiglio nazionale, della G.E.N. e delle associazioni regionali.

Alle riunioni degli organi sociali partecipano le persone la cui presenza è ritenuta opportuna dal Presidente per il migliore svolgimento delle riunioni, nonché persone, anche estranee all'associazione, che debbano illustrare o riferire su un punto specifico all'ordine del giorno.

Tutte le presenze devono essere menzionate nel verbale della riunione. Chiunque partecipi alle riunioni degli organi sociali ha diritto al rimborso spese secondo i parametri in uso presso l'associazione. Nessuna delibera può essere adottata se l'argomento a cui si riferisce non è stato inserito nell'ordine del giorno dei lavori. Le delibere che comportano spese devono indicare l'ammontare e il relativo capitolo di competenza.

Le delibere per lavori o acquisti di rilevante entità devono anche

indicarne il modo d'esecuzione ed essere corredate dalla documentazione completa inerente progetti, perizie o preventivi, questi ultimi non meno di tre.

Nessuna spesa può essere sostenuta se non deliberata preventivamente, sotto responsabilità personale di chi l'abbia effettuata.

Art. 20 – ASSOCIAZIONI REGIONALI

L'associazione regionale, per la sua costituzione, deve avere un minimo di trenta sommelier, dei quali almeno dieci professionisti.

Eventuali deroghe, debitamente motivate, possono essere approvate dalla Giunta Esecutiva Nazionale.

Le entrate delle associazioni regionali sono costituite da:

- porzioni di quote associative obbligatorie versate annualmente dai soci all' A.I.S. nazionale e ristornate, per la quota stabilita dal consiglio nazionale, alle associazioni regionali;
- proventi derivanti dalla gestione dei corsi di qualificazione per sommelier;
- proventi derivanti dalla prestazione di servizi e dallo svolgimento di attività, anche commerciale, svolte nei limiti consentiti dallo statuto;
- liberalità, contributi ed elargizioni forniti da enti pubblici o privati.

Lo statuto delle associazioni regionali deve contenere, a pena del mancato riconoscimento da parte della Giunta Esecutiva Nazionale, i seguenti elementi:

- dichiarazione esplicita di riconoscere in toto lo statuto dell'Associazione Italiana Sommeliers e di volersi conformare allo stesso;
- dichiarazione di dedicare una percentuale delle entrate disponibili ad attività per gli associati;
- definizione del territorio di competenza (province e/o comuni).

Qualora un'associazione regionale già costituita venisse a perdere il numero minimo dei suoi componenti, la giunta esecutiva nazionale assegnerà all'associazione medesima un termine non superiore ai quattro anni per ricostituire il numero dei soci.

Ogni associazione regionale è divisa in zone, dette delegazioni, che, di regola, corrispondono al territorio amministrativo di una provincia. Ciascuna delegazione è retta da un Delegato, nominato dal Presidente regionale tra i sommelier della zona.

L'associazione regionale di appartenenza e, nell'ambito della stessa, la delegazione, vengono individuate dal luogo di lavoro per i sommelier professionisti, dal luogo di residenza per i sommelier. Le delegazioni dovranno avere un minimo 15 sommelier, dei quali almeno 5 professionisti.

La divisione in zone è deliberata dalla giunta esecutiva nazionale, su proposta del Presidente dell'associazione regionale, sentito il parere del consiglio direttivo.

L'elezione del Presidente dell'associazione regionale si svolge presso la sede dell'associazione regionale, o di altra sede idonea scelta dal consiglio direttivo, dopo il 30 Aprile e almeno trenta giorni prima della data fissata per il rinnovo delle cariche sociali nazionali o in ogni altra occasione in cui ciò sia indispensabile per ragioni statutarie o regolamentari.

Le cariche dell'associazione regionale scadono comunque in coincidenza con la scadenza delle cariche nazionali.

L'assemblea convocata per il rinnovo del Presidente dell'associazione regionale non potrà subire rinvii se non previa ulteriore convocazione.

L'elezione avviene a scrutinio segreto da parte dei sommelier professionisti e dei sommelier in regola con il pagamento della quota associativa.

L'elezione del Presidente regionale viene effettuata da parte dei sommelier professionisti e dei sommelier dell'associazione regionale.

I candidati alla carica di Presidente regionale dovranno comunicare per iscritto (raccomandata r.r.) al Presidente uscente la loro disponibilità quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea elettiva.

I nomi dei candidati verranno inseriti in apposita lista elettorale, copia della quale dovrà essere collocata in luogo vicino e comunque accessibile a quello delle votazioni.

Il tempo dell'apertura dei seggi elettorali non potrà essere inferiore alle tre ore.

I risultati delle elezioni saranno raccolti nel libro delle adunanze dell'assemblea dell'associazione regionale, un estratto del quale, contenente i risultati stessi e firmato dai componenti il seggio elettorale, deve essere inviato alla segreteria nazionale entro quindici giorni dalle elezioni.

La giunta esecutiva nazionale provvederà alla ratifica dei risultati elettorali nella prima riunione successiva al ricevimento del relativo verbale.

L'associazione regionale è amministrata da un consiglio direttivo composto dal Presidente regionale, dai delegati di zona, nominati dal Presidente regionale entro 30 giorni dalla sua elezione e da eventuali consiglieri nazionali dell'A.I.S. facenti parte dell'associazione regionale. Il consiglio direttivo potrà essere integrato da altri membri, nel numero e con le modalità stabilite dallo statuto delle singole associazioni regionali. Il consiglio direttivo elegge al proprio interno, a maggioranza semplice, il vice Presidente che sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento.

Ogni associazione regionale potrà avere dei responsabili di settore per le attività più importanti quali, ad esempio: didattica, stampa ed editoria, servizi di sommelier, pubbliche relazioni, grandi eventi, ecc., nominati dal Presidente, sentito il parere del consiglio direttivo. I responsabili di settore, qualora non rivestano la carica di consigliere, partecipano alle riunioni del consiglio direttivo senza diritto di voto. Il Presidente può delegare parte delle sue competenze ad a uno o più consiglieri.

Qualora il Presidente, per obiettivo impedimento o per negligenza grave, non fosse in condizione di svolgere il suo mandato, potrà essere destituito dalla carica, su proposta del consiglio direttivo, dalla G.E.N. In tal caso decadrebbero tutte le cariche regionali e la G.E.N. indirà senza indugio nuove elezioni, prendendo i provvedimenti necessari per assicurare la continuità dell'attività associativa nell'associazione regionale nominando, se del caso, un commissario. Ogni Associazione Regionale ha piena autonomia patrimoniale. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione Regionale risponde unicamente l'Associazione Regionale e le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione medesima. Tali norme dovranno essere obbligatoriamente recepite dallo statuto dell'associazione regionale. Ogni associazione regionale ha piena autonomia patrimoniale.

Art. 21 - DELEGAZIONI

Nelle delegazioni con complessivamente più di trenta sommelier professionisti e sommelier, e nelle altre, qualora lo ritenga opportuno, il Delegato, entro trenta giorni dalla sua designazione, nomina un consiglio di delegazione formato da almeno tre sommelier professionisti o sommelier appartenenti alla delegazione stessa.

Il consiglio di delegazione collabora col Delegato nei suoi compi-

ti d'espletamento del lavoro associativo.

Qualora un delegato, per obiettivo impedimento o per negligenza grave, non fosse in condizione di svolgere il suo mandato secondo le indicazioni del consiglio direttivo dell'associazione regionale, il Presidente dell'associazione regionale, sentito il consiglio direttivo, prenderà i provvedimenti del caso per assicurare la continuità dell'attività associativa nella delegazione, dandone tempestiva comunicazione alla G.E.N.

Art. 22 – ASSOCIAZIONI ESTERE

Le associazioni estere sono regolamentate dalle stesse norme previste per le associazioni regionali italiane e per le delegazioni di zona, compatibilmente con la legislazione vigente nel loro paese.

Art. 23 - DOCUMENTAZIONE E VERIFICA DELLE ELEZIONI

La verifica delle elezioni degli organi nazionali e delle associazioni regionali potrà essere richiesta al comitato di garanzia da ogni elettore entro sessanta giorni dalla data delle elezioni medesime. La documentazione relativa alle elezioni dovrà essere conservata a cura delle rispettive segreterie per la durata di cinque anni dalla data delle elezioni stesse.

Art. 24 – ASSOCIAZIONI REGIONALI: SEDE E LIBRI SOCIALI (art.7, art 8 e art.11)

La sede delle associazioni regionali è contraddistinta da apposita targa che ogni Presidente regionale riceverà dalla segreteria nazionale all'atto della ratifica delle elezioni regionali e che restituirà alla fine del suo mandato.

Ogni associazione regionale si munirà dei libri e dei registri previsti dalla legge.

Alla fine del mandato e comunque della sua carica, il Presidente dell'associazione regionale dovrà trasmettere i libri al suo successore o, in mancanza, alla segreteria nazionale dell' A.I.S.

Art. 25 – BILANCIO DELLE ASSOCIAZIONI REGIONALI

Alle associazioni regionali viene trasferita, da parte della segreteria nazionale, la quota associativa regionale spettante dallo storno della quota annuale versata dai propri soci, nella misura fissata dal consiglio nazionale.

Il bilancio delle associazioni regionali è inviato alla giunta esecu-

tiva nazionale entro 30 giorni dalla sua approvazione da parte dell'assemblea dell'associazione stessa.

La giunta esecutiva nazionale potrà sospendere l'erogazione della parte di quota sociale loro spettante, alle associazioni regionali che non inviino il bilancio entro il termine sopra fissato e chiedere al collegio dei revisori dei conti di provvedere alla verifica della contabilità dell'associazione regionale, con spese a carico di quest'ultima.

Qualora, in caso di successivo sollecito, l'associazione regionale non provvedesse ad inviare il bilancio, la giunta esecutiva nazionale potrà proporre al consiglio nazionale il commissariamento dell'associazione regionale.

Art. 26 - CONTABILITA' E BILANCI

(art.11)

La contabilità deve essere tenuta col sistema della partita doppia. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno: comincia con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ciascun anno.

La gestione finanziaria di svolge in base al bilancio annuale di previsione nel quale sono indicate le entrate che si presume di accertare e le spese che possono essere impegnate nell'anno.

Essa comprende tutte le operazioni inerenti alle entrate e alle spese iscritte nel bilancio di previsione, le relative variazioni, nonché quelle altre operazioni che comportino modificazioni del patrimonio dell'A.I.S. in conseguenza dell'esercizio del bilancio.

E' vietata qualsiasi gestione fuori bilancio.

La funzione amministrativa contabile della previsione riguarda sia l'aspetto economico che quello finanziario della gestione.

Il bilancio di previsione ha particolare rilevanza, oltre che per la sua prevalente funzione di guida, anche quale strumento giuridico d'autorizzazione per gli organi esecutivi a concretizzare il programma d'attività.

Il bilancio di previsione è insieme finanziario e di competenza:

- finanziario poiché concerne entrate e spese finanziarie con movimenti che registrano introiti e pagamenti di denaro;
- di competenza poiché in esso sono contenute solo le entrate e le uscite che si ritiene debbano essere rispettivamente accertate e impegnate nel corso dell'esercizio.

Nel bilancio di previsione viene scritto un fondo di riserva per spese impreviste da utilizzare per l'integrazione di stanziamenti e

di capitali che risultassero insufficienti nel corso dell'esercizio e un fondo di riserva per spese straordinarie che serve a fronteggiare quelle spese non prevedibili all'atto della formazione del bilancio. L'unità elementare del bilancio è rappresentata dal capitolo.

Il pagamento delle spese deve essere iscritto in bilancio per l'intero ammontare senza alcuna riduzione per effetto delle entrate. Le spese indicate in bilancio, salvo quanto previsto al successivo articolo ("Variazioni al bilancio"), devono essere contenute entro i limiti del complessivo ammontare delle entrate previste.

Art. 27 - VARIAZIONI AL BILANCIO

(art.11)

Le proposte di nuove o maggiori spese rispetto a quelle previste nel bilancio approvato sono sottoposte all'approvazione del Consiglio Nazionale.

Gli storni da capitolo sono espressamente deliberati dalla G.E.N. o dal Consiglio Nazionale.

Le assunzioni d'impegni di spesa a carico del bilancio sono deliberate dalla G.E.N.

Art. 28 - ALLEGATI AL BILANCIO

Gli allegati ai progetti dei bilanci devono essere inviati ai Presidenti delle associazioni regionali entro il 15 marzo. Essi consistono nella nota integrativa, nella relazione sulla gestione per quello che riguarda il bilancio consuntivo, e nella relazione illustrante i vari capitoli, per quello che riguarda il bilancio preventivo.

I Presidenti delle associazioni regionali possono richiedere in visione copia di qualsiasi documento contabilizzato in bilancio.

Art. 29 - DIMISSIONI DALLE CARICHE SOCIALI

Le dimissioni dalle cariche sociali devono essere presentate per iscritto.

Le dimissioni dalle cariche nazionali vanno presentate alla G.E.N..

Le dimissioni dalle cariche di consigliere nazionale, revisore dei conti, componente del comitato di garanzia e del collegio dei probiviri fanno subentrare nella carica il primo dei non eletti; per quanto attiene il consiglio nazionale, il subentrante dovrà appartenere alla stessa categoria del dimissionario.

Art. 30 - ISCRIZIONI E QUOTE SOCIALI

(art. 11)

Le quote sociali devono essere versate entro il 30 aprile: dopo tale termine il socio perde i diritti connessi all'essere in regola con la quota sociale.

La quota d'iscrizione e di rinnovo potrà essere riscossa dai Presidenti delle associazioni regionali i quali dovranno rilasciare ricevuta intestata al socio, indicante la data e l'importo del pagamento, impiegando moduli predisposti dalla sede centrale.

Le somme così incassate dovranno essere inviate alla segreteria nazionale dell'A.I.S. unitamente ad elenco nominativo e data di riscossione delle quote entro sette giorni dal versamento. Di tali quote la segreteria nazionale rilascerà idonea quietanza, unitamente alla tessera annuale.

L'iscrizione verrà considerata valida a decorrere dall'atto del versamento.

Il pagamento della quota associativa dà diritto al ricevimento della tessera annuale, della rivista associativa e di altro materiale stabilito dal consiglio nazionale, nonché al ricevimento di tutte le comunicazioni a carattere regionale e nazionale.

Eventuali associati componenti la famiglia anagrafica del socio possono fare richiesta di versare una quota associativa ridotta, nella misura del 50%, in questo caso riceveranno soltanto la tessera annuale, decadendo dal diritto di ricevere la rivista ed il restante materiale di cui al comma precedente.

Art. 31 - RITARDO NEL PAGAMENTO DELLA QUOTA

Il ritardo nel pagamento della quota sociale oltre il termine fissato comporta la perdita della qualifica di socio dell'associazione regionale di appartenenza e, di conseguenza, dell'A.I.S. nazionale, la perdita del diritto di voto, la cessazione del ricevimento della rivista associativa, di altro materiale editoriale o comunque di quanto l'A.I.S. abbia deciso di fare omaggio, delle comunicazioni a carattere regionale e nazionale.

Art. 32 - DIMISSIONI

L'associato che non vuole rinnovare la sua adesione all'A.I.S., ne darà comunicazione scritta alla segreteria dell'associazione regionale di appartenenza ed alla segreteria nazionale dell'A.I.S.

Si considera dimissionario, di fatto, chi non rinnova la quota sociale.

Art. 33 - RINNOVO ISCRIZIONE

Chi, dopo essere stato iscritto all'A.I.S., se ne dimette, potrà rientrare con il pagamento della quota relativa all'anno del rientro, oltre a un rimborso spese di reinscrizione, stabilito dal consiglio nazionale.

Il sommelier o l'aspirante sommelier che sia stato radiato dall'Associazione non potrà iscriversi nuovamente.

Il Sommelier (art. 5/A) che rientri nell'A.I.S. ha diritto a rientrare nella sua categoria di appartenenza, purché ne abbia i requisiti e con parere favorevole del consiglio direttivo della propria associazione regionale.

L'Associato che abbia frequentato una parte dei corsi o, pur avendo completato l'intero percorso didattico, non abbia sostenuto o non abbia superato l'esame finale, sarà riammesso al livello conseguito o dovrà ripetere l'ultimo livello frequentato o l'intero percorso didattico, su parere del consiglio direttivo dell'associazione regionale di appartenenza, che valuterà la posizione dell'associato, tenendo conto del tempo trascorso e degli eventuali mutamenti della didattica.

Art. 34 - ASSEMBLEA PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO

(art. 11)

Partecipano all'assemblea, senza diritto di voto, i consiglieri nazionali, i Presidenti ed i responsabili amministrativi delle associazioni regionali.

Art. 35 - ATTESTATO DI FEDELTA'

I sommelier professionisti e i sommelier, dopo dieci anni di iscrizione ininterrotta, hanno diritto a un attestato di fedeltà all'A.I.S., la cui forma e contenuto vengono definiti dalla G.E.N. e nel quale viene evidenziata la loro esperienza ultradecennale (ultraventennale dopo venti anni, ultratrentennale dopo trenta anni e così via).

Accanto al nominativo verrà indicata la categoria di appartenenza.

Art. 36 - DISTINTIVI E DIVISE

I sommelier professionisti hanno diritto a portare il distintivo dell'associazione in oro.

I sommelier hanno diritto a portare il distintivo dell'associazione in argento.

I sommelier onorari hanno diritto a portare il distintivo dell'associazione in oro.

I sommelier professionisti e i sommelier devono indossare la divisa di rappresentanza solamente nelle manifestazioni ufficiali e nelle visite alle aziende.

Relatori, degustatori e commissari d'esame, devono indossare la divisa di rappresentanza nel corso di tutte le attività didattiche.

Durante i servizi, i sommelier devono indossare esclusivamente la divisa di servizio dell'associazione, l'integrazione del tastevin nella divisa di servizio sarà di volta in volta decisa dal sommelier responsabile del servizio o dell'evento in considerazione della tipologia dell'evento stesso.

Le divise sono così costituite.

a) divisa di servizio:

pantaloni o gonna nera, scarpe nere, calze nere, camicia bianca, papillon nero, grembiulone nero, spencer nero e distintivo di categoria;

b) divisa di servizio per manifestazioni e/o estiva:

pantaloni o gonna nera, scarpe nere, calze nere, camicia bianca, papillon nero, grembiulone nero con scritta dorata e distintivo di categoria;

c) divisa di rappresentanza:

giacca blu con scudetto, pantaloni o gonna grigi, camicia bianca, cravatta o foulard AIS giallo- blu tipo regimental, scarpe nere, calze nere.

La divisa di rappresentanza è prevista anche per gli aspiranti sommelier.

Art. 37 - ATTIVITÀ VIETATE

Per attività in contrasto s'intendono tutte le attività che non corrispondono agli scopi e agli indirizzi sociali.

Per attività in concorrenza s'intendono tutte quelle che vengono esercitate dall'associato al di fuori dell'A.I.S. al fine di trarne un vantaggio personale, oppure senza la preventiva autorizzazione del delegato di zona o del Presidente regionale in funzione della ricaduta dell'evento e che coincidono con le attività culturali svolte dall'A.I.S., quali, a titolo esemplificativo: corsi di formazione e/o qualificazione, degustazioni guidate, organizzazione di manifestazioni (salvo che queste non siano funzionali alla sua attività), appartenenza a un'associazione concorrenziale, a favore

della quale presti in qualsiasi modo la sua attività, al di fuori di quanto è connesso alla sua qualifica di socio.

NORME TRANSITORIE

L'applicazione delle norme statutarie, peraltro valide sin dalla sottoscrizione del verbale assembleare che le ha approvate, sarà obbligatoria entro e non oltre il 31 Dicembre 2004, con particolare riferimento agli artt. 6, 7 e 8, nonché all' art. 20 del presente regolamento.

I corsi di qualificazione per sommelier dovranno essere gestiti obbligatoriamente dalle associazioni regionali a far data dal 1° Gennaio 2005.

Fino alle prossime elezioni, il Consiglio Direttivo delle associazioni regionali sarà composto dal Presidente regionale e dagli attuali delegati di zona. Nel Consiglio Direttivo potranno essere cooptati, con diritto di voto, uno o più soggetti non eletti dall'Assemblea, fino a un massimo di 1/3 dei componenti eletti. Il consiglio direttivo così composto elegge al proprio interno, a maggioranza semplice, il vice Presidente che sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento.

Le associazioni regionali di nuova costituzione e quelle già costituite manterranno gli attuali organismi direttivi regionali fino alla scadenza naturale del mandato, purchè non in contrasto con il presente regolamento e con le norme transitorie.

Le associazioni regionali già costituite dovranno adeguare il proprio statuto al nuovo statuto A.I.S. ed al presente regolamento.